



# COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

## L'Aquila

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA  
PROVINCIA DELL'AQUILA

001937 25 LUG 19

ORDINANZA N. 8 DEL 25/07/2019

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.**

### **Premesso**

che l'articolo 9 bis del D.L. 91/2017, convertito in dall'articolo 1 della legge 123/2017, vieta in via definitiva la commercializzazione dei contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle conseguenti norme di attuazione;

che il suddetto divieto è previsto nel Piano per l'adozione delle misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale sulla base anche del criterio di ridurre la produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali;

che gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione, tra l'altro, anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti per il materiale per l'igiene;

### **Considerato**

che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati tesi a favorire il massimo recupero di energie e di risorse;

che in particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo delle frazioni diverse dei rifiuti medesimi;

che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa come gli stessi contenitori di plastica rappresentano la maggior parte della frazione dei rifiuti in contrasto, al principio della differenziazione dei rifiuti e a quello generale di riduzione delle frazioni di rifiuti ammessi allo smaltimento;

che l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale prevedeva che già dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene venissero sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;

che tale utilizzo permetterebbe di ridurre l'impatto delle plastiche sull'ambiente con conseguente riduzione della CO<sub>2</sub>m, nella fase di produzione e nella fase di smaltimento;

sia lo smaltimento che il recupero dei rifiuti debbono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici mediante l'organizzazione del sistema secondo criteri di compatibilità ambientali e un sistema che abbia come presupposto i principi di economicità;

Rilevato:

che Civitella Alfedena si trova all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e che la tutela degli habitat non può prescindere da pratiche coerenti con la conservazione degli ambienti naturali;

che il Comune ha aderito alla Carta del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;

Dato atto che con il presente provvedimento l'Amministrazione si prefigge:

- 1) Ridurre la produzione di rifiuti;
- 2) Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- 3) Rendere più economico lo smaltimento, aumentando la quota di rifiuti destinata al recupero;
- 4) Diminuire l'utilizzo di materie prime non rinnovabili;
- 5) Utilizzare feste e sagre in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale;
- 6) Orientare la Comunità attraverso l'utilizzo di buone pratiche.

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario adottare una serie di misure, meglio elencate nella presente ordinanza, al fine di raggiungere gli obiettivi della riduzione dei rifiuti e l'utilizzo di materiale biodegradabile;

Visto il d.lgs 267/200 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs n.152/2006 ed in particolare gli articoli 181,182 e 183 bis:

#### ORDINA

- 1) Gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio del Comune di Civitella Alfedena, a decorrere dal 1 ottobre 2019 non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile, ma solo con materiale biodegradabile compatibile con la normativa vigente;
- 2) Gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio del Comune di Civitella Alfedena, a decorrere dal 1 ottobre 2019, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti e bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile compatibile con la normativa in vigore;
- 3) I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, a decorrere dal 1 agosto 2019, in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, comunque compatibile con la normativa in vigore;
- 4) I Cittadini residenti e proprietari di abitazioni a qualsiasi titolo presenti a Civitella Alfedena a decorrere dal 1 ottobre 2019 si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, comunque compatibile con la normativa in vigore;
- 5) Coloro che alla data del 1 ottobre 2019 acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e somministrazione di alimenti e bevande ubicati sul territorio del Comune di Civitella Alfedena, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, comunque compatibile con la normativa in vigore;

- 6) È fatto obbligo a tutti i visitatori del Comune di Civitella Alfedena e nelle aree sosta del lago di Barrea e della Camosciara, di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, comunque compatibile con la normativa in vigore;
- 7) E' fatto divieto, a partire dal 1 gennaio 2020, l'utilizzo nel territorio del Comune di Civitella Alfedena delle bottiglie di plastica non biodegradabili per il consumo di acqua minerale o altre bevande.

### AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs 267/2000, così come introdotto dall'articolo 6 della legge 3/2003;

per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della stessa; qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività di vendita

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune e nelle attività commerciali; di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri di Villetta Barrea, all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, alla Polizia Locale.

### INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del DPR 1199/1971.



IL SINDACO  
Dr. Giancarlo Massimi